

INDICAZIONI DEL COLLEGIO DOCENTI IN MERITO AI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE PER GLI ALUNNI STRANIERI PROVENIENTI DALL'ESTERO

Premesso che:

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico, anche se privi di documentazione anagrafica, oppure in possesso di documentazione irregolare o incompleta (DPR 394 del 31 agosto 1999), vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di Provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;*
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;*
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza;*
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno (nota Ministeriale 465 del 27 gennaio 2012).*

Agli alunni minori non accompagnati viene garantita l'iscrizione e l'inserimento a scuola, l'individuazione della classe viene fatta tenendo conto delle indicazioni degli affidatari, del tutore o del responsabile della struttura (art. 14 Legge 47 del 7 aprile 2017).

Gli alunni stranieri comunitari non più in obbligo scolastico si possono iscrivere all'istruzione secondaria superiore richiedendo l'equipollenza del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Per gli alunni stranieri non comunitari non più soggetti all'obbligo scolastico, che abbiano seguito un regolare percorso di studi nel paese di provenienza, subordinatamente al requisito dell'età che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e nelle scuole statali del territorio nazionale a partire dai 10 anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione ai percorsi di studio e alla classe richiesta qualora essi provino, mediante il superamento di prove indicate dallo stesso consiglio di classe, di possedere una adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.

Una volta inserito a scuola, lo studente sostiene l'esame di stato anche se non ha il diploma di terza media, poiché il sistema di istruzione del suo paese di provenienza non lo prevede. (nota Ministeriale 465 del 27 gennaio 2012 e art. 192 comma 3 DL 297 del 16 aprile 1994).

Gli studenti stranieri maggiorenni che sono in possesso del titolo di studi conclusivo del primo ciclo di istruzione o idonea attestazione di aver compiuto nel paese di origine una carriera scolastica pari alla scuola dell'obbligo possono essere iscritti ai corsi serali (Allegato 1 Nota prot. n.7755 del 3 maggio 2019).

Il collegio docenti dell'IISS EINAUDI CHIODO, in merito all'assegnazione della classe per gli alunni provenienti dall'estero, individua i seguenti criteri:

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico, età sotto i 16 anni:

- vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica (classe prima o seconda) salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
 - . dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica
 - . dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno
 - . del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza,
 - . del titolo di studio eventualmente conseguito dall'alunno

I minori stranieri in età 16 - 18 anni:

- Gli alunni stranieri comunitari non più in obbligo scolastico si possono iscrivere all'istruzione secondaria superiore richiedendo l'equipollenza del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione.

- Gli alunni stranieri non comunitari non più soggetti all'obbligo scolastico, che abbiano seguito un regolare percorso di studi nel paese di provenienza, subordinatamente al requisito dell'età che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e nelle scuole statali del territorio nazionale a partire dai 10 anni, vengono inseriti nella classe prima o seconda, tenendo conto dell'età e della scolarità pregressa, compatibilmente con quanto previsto dal regolamento di istituto in materia di età massima consentita rispetto alla classe di iscrizione.

Alunni maggiorenni:

- Gli studenti stranieri maggiorenni che sono in possesso del titolo di studi conclusivo del primo ciclo di istruzione o idonea attestazione di aver compiuto nel paese di origine una carriera scolastica pari alla scuola dell'obbligo, vengono iscritti preferibilmente ai corsi serali (primo periodo, oppure secondo periodo se hanno svolto nel proprio paese percorsi scolastici conformi al corso scelto); non sono previste iscrizioni al terzo periodo per studenti che, pur possedendo i titoli, non sono alfabetizzati in italiano.

Alunni profughi senza documenti di identità personale:

- Essi vengono iscritti alla classe prima o seconda, in funzione dell'età dichiarata e delle competenze dimostrate (livello di alfabetizzazione in italiano, competenze accertabili), con la possibilità di essere inseriti nel corso dell'anno nella classe successiva se dimostrano di possedere una adeguata preparazione per l'idoneità a sostenere la classe successiva (delibera del consiglio di classe).

Alunni minori non accompagnati:

Agli studenti MSNA viene garantita l'iscrizione e l'inserimento a scuola in qualsiasi momento dell'anno. La scelta della classe d'inserimento è proposta dal Dirigente Scolastico al collegio dei docenti /classe tenendo conto delle indicazioni degli affidatari, del tutore o del responsabile della struttura nel caso in cui il tutore non sia ancora nominato e raccogliendo, se presenti, i pareri dei professionisti che seguono il minore.

Per la scelta della sezione viene tenuto conto di:

- . la desiderata dell'alunno
- . la tipologia del percorso di studi svolto nel paese di origine
- . numero di studenti per classe
- . equilibrio possibile tra numero studenti stranieri e quello degli alunni italofoni
- . casi di difficile gestione presenti in classe
- . presenza di altri alunni che parlano la stessa lingua del neoiscritto
- . presenza del docente del sostegno, se non segue casi gravi